



# COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

cod. fiscale e p. IVA: 00103760534

**Ufficio del Sindaco**

58031 Piazza Indipendenza,30 – tel: 0564/966438 fax: 0564/966010 – e mail:sindaco@comune.arcidosso.gr.it

**ORDINANZA N. 10 DEL 30/12/2015**

**OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi e artifici pirotecnici di ogni genere nel Comune di Arcidosso dalle ore 08:00 del 31/12/2015 alle ore 08:00 del 02/01/2016.**

## IL SINDACO

**Considerato che** è diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine anno, oltre che con strumenti innocui, anche con lancio di petardi e di artifici pirotecnici di vario genere e che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi ed artifici dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;

**Visto che** sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini, e serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici;

**Visto che** possono determinarsi anche ingenti danni alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze infiammabili, in particolare automobili, cassonetti etc. etc.;

## TENUTO CONTO

altresì che l'utilizzo di petardi, razzi, mortaretti e similari artifici pirotecnici, anche se di libera vendita, potrebbe costituire turbativa e potenziale pericolo in situazioni di particolare affollamento ed innescare potenziali tensioni e situazioni conflittuali che potrebbero poi facilmente degenerare;

## RITENUTO

quindi opportuno, al fine di tutelare l'incolumità ed assicurare adeguate condizioni di tranquillità alle persone che frequenteranno il nostro Comune durante le festività di fine anno, assumere specifiche misure atte ad impedire l'uso di artifici pirotecnici (petardi, bengala, mortaretti, razzi, etc);

## ATTESO CHE

conformemente al disposto dell'Art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data comunicazione al Prefetto di Grosseto;

## VISTI

- l'Art. 54 del D.lgs. n. 18.8.00 n. 267 e s.m.i;
- l' Art. 7 bis del D. lgs. N. 267/00;
- la L. 24.11.81 n. 689;
- la L. 24.07.08 n. 125;
- la L. 15.07.09 n. 94;
- l'Art. 3 DPR 31 marzo 1979;
- l'Art 659 c.p.;
- la L. 189 del 2004;

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio,

## ORDINA

1. È fatto divieto di utilizzare (accendere, lanciare, sparare, gettare etc.) petardi, razzi, bengala, fumogeni, mortaretti o simili artifici pirotecnici comunque denominati, anche se di libera vendita, **dalle ore 08:00 del giorno 31/12/2015 alle ore 08:00 del giorno 02/01/2016** in tutti i luoghi pubblici del Comune (con particolare riferimento ai centri abitati), ad eccezione delle aree private debitamente vigilate.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'Art 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ( **da €25,00 a € 500,00**), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
3. Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dalla Legge ordinaria, le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, ai sensi dell'Art 13 della legge n. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'Art 20 Comma 5 legge citata.
4. Il personale delle Forze dell'Ordine è incaricato di far osservare la presente Ordinanza.

## DISPONE

che la presente Ordinanza:

- sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto – per quanto di interesse e di competenza delle forze di Polizia ai sensi dell'Art 54, Comma 9 del D.lgs n. 267/00;
- al Comando di Polizia Municipale di Arcidosso;
- al Comando Tenenza Carabinieri di Arcidosso.

Ai sensi dell'art 3 Comma 4 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana – Via Ricasoli, 40 Firenze – ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco  
Jacopo Marini